



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 700 cpc

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER: la sig.ra **GALENO LUISA** nata a Santa Maria Capua Vetere il 26.02.1957 (c.f.: GLNLSU57B66I234Z) ed ivi residente in via Salvo D'Acquisto n. 3 rappresentata e difesa dall'avv. **Giuseppe Izzo** (c.f.: ZZIGPP81M24D843R) iscritto al foro di S. Maria C.V., giusta procura in calce al presente atto, domiciliata per l'occasione presso il suo studio in Celole (CE) Piazza Raffaello n. 18/19 dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0823/703405 oppure all'indirizzo (PEC): studiolegaleizzo24@pec.it

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, viale Trastevere 76, 00153 – Roma domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna;
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna

OGGETTO: MANCATA ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PRESSO LA PROVINCIA DI CASERTA - MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA PER CURE CONTINUATIVE AI SENSI DELL'ART. 8 comma 1 punto III lettera e) – Cure Continuative - DEL CCNI.

IN FATTO

- A.** La Signora Galeno Luisa è docente a tempo indeterminato per la scuola Primaria con sede di titolarità presso la scuola G. Pascoli- in Dozza prov. (BO);
- B.** La ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria per la classe di concorso Primaria (**doc. 1**), indicando le scuole nell'ambito della provincia di Caserta e specificando la precedenza di



cui all'art. 8 comma 1 punto III lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2022/23 (punto 8 sez. D sezione precedenze);

- C. Il Miur e le organizzazioni sindacali in data 12.06.2019 firmavano il CCNI per l'assegnazione provvisorie ed utilizzazioni (**doc. 2**), integrativo del CCNI della mobilità che stabiliva i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, tale CCNI veniva prorogato anche per l'anno scolastico 2022/2023 (**doc. 3**);
- D. Alla ricorrente, nella lettera di notifica, veniva riconosciuto il seguente punteggio :
- a.* Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento al coniuge **6 (doc. 4)**
- E. L'ufficio scolastico di Caserta pubblicava i bollettini con i risultati delle assegnazioni provvisorie (**pag. 76 doc. 5**) per la scuola primaria ma la precedenza richiesta dalla ricorrente non veniva riconosciuta;
- F. La ricorrente è affetta, come da relazione medico legale e dalle certificazioni degli Istituti di cura (**doc. 6**), da “spondilo artrosi vertebrale cronica diffusa, Scoliosi lombare con anca destra più alta della contro laterale, discopatia vertebrale lombare e cervicale, necessita di cure continuative (relazione medico legale ASL CE); Disuria ed incontinenza urinaria cronica per la quale è necessario trattamento riabilitativo (Certificato Azienda Ospedaliera San Pio Benevento G. Rummo); Insufficienza cronica degli arti inferiori con dolori diffusi e costanti (Presidio Ospedaliero Villa dei Fiori); E' in cura per trattamento fisioterapico presso il centro Ver. Bal. sito in Casal di Principe (CE) (**doc. 7**) oltre ad esserle stata riconosciuta invalida civile al 46% per tutte le patologie indicate dall'INPS nel Verbale allegato (**doc. 8**) ;
- G. Si fa presente che negli anni scolastici precedenti (2020-2021 - 2021/2022 - 2019-2020 – 2018 2019 – 2017-2018) l'ufficio scolastico di Caserta ha sempre riconosciuto tale precedenza ed ammesso l'assegnazione provvisoria, sempre per la stessa patologia e cura sempre con la stessa identica certificazione che la ricorrente ha allegato (**doc. 9**);
- H. In data 21.07.2022 la docente visto il mancato riconoscimento di tale precedenza inviava un formale reclamo all'ufficio scolastico di Caserta, rimasto inevaso; (**doc. 10**)
- I. La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO (*FUMUS BONI IURIS*)

A. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. È difatti unanime la giurisprudenza nel ritenere che la mancata assegnazione provvisoria di un pubblico dipendente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto l'assegnazione provvisoria rientra tra gli atti di natura privata del datore di lavoro (si v. Cass. N. 8821/2018, Tar Lazio n. 12390/2016, ma anche Tar Molise, Campobasso, 24.3.2010, n. 173). Nel caso di specie è dunque evidente che parte ricorrente sia titolare di



un diritto soggettivo all'assegnazione provvisoria. Dalla titolarità di tale situazione giuridica soggettiva discende, sulla scorta delle regole esistenti in tema di riparto di giurisdizione, la giurisdizione del G.O.

A tal fine il Consiglio di Stato con alcune sentenze (**Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953**) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario solo quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa "regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria." (**C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto**).

Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulle assegnazioni provvisorie.

B. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Sempre per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa *de qua*, in quanto la ricorrente ha la sede di effettivo servizio a Dozza (BO). L'art. 413 co. 5 c.p.c. individua infatti, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

La Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 24-10-2018) 11-01-2019, n. 506 afferma che le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale sono condivisibili alla luce del consolidato il principio (di recente ribadito in fattispecie sovrapponibile a quella in esame: Cass. 15 marzo 2018 n. 6458) secondo cui, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talchè il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. 29 febbraio 2012 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007); che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale "competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto", va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l'unica compatibile con l'anzidetta ratio legis, che l'art.



413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)”.

Essendo la ricorrente oggi titolare presso l'istituto scuola G. Pascoli- in Dozza prov. (BO) e svolgendo lì la propria attività lavorativa, la competenza si radica in modo inequivocabile presso il Tribunale di Bologna, Tribunale territorialmente competente.

C. MANCATO RICONOSCIMENTO PRECEDENZA CCNI.

Come noto, l'assegnazione provvisoria, è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie 2022/2023 che ne regola la disciplina.

Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**. Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal **“QUADRO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”** che, come disposto dall'art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2022/2023, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale (cfr. nello specifico l'art. 3 CCNI), **“PRIMA di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”**, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. **“ANCHE SU EVENTUALI DISPONIBILITÀ SOPRAGGIUNTE E SULLA MOTIVAZIONE DELLE STESSE”**. Come precisato al successivo art. 3 CCNI **“IN DETTO QUADRO, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica SONO COMPRESI ANCHE I POSTI IN DEROGA in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente...”**



La norma è di chiarezza cristallina: senza porre alcun discrimine tra posti in deroga autorizzati prima e posti autorizzati dopo il 31 agosto, attribuisce (sempre) precedenza, nell'assegnazione dei ridetti posti, ai docenti di ruolo attraverso “*provvedimenti di durata annuale*”, ovvero sia di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. Vale a dire: ripristinando la possibilità di assegnare i posti di sostegno in deroga anche con contratti a tempo determinato (le cui operazioni iniziano a fine agosto e si concludono entro il 31 dicembre), il **DECRETO INTERMINISTERIALE PONE IL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI ANCHE I POSTI IN DEROGA AUTORIZZATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 31 AGOSTO DEBBANO ESSERE ATTRIBUITI CON PRIORITÀ AI DOCENTI DI RUOLO RICHIEDENTI L'UTILIZZAZIONE O L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E SOLO IN SUBORDINE AI DOCENTI PRECARI.**

Premesso quanto sopra, i provvedimenti assunti dalla P.A., avverso i quali si muovono le censure che qui di seguito si provvederà minuziosamente ad elencare, sono da ritenersi irrimediabilmente viziati, radicalmente illegittimi ed infondati per i motivi e le considerazioni, che saranno riportati e specificati, e pertanto meritevole di annullamento/ disapplicazione e/o rettifica tenendo in considerazione la corretta valutazione di titoli e diritti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata.

Anzitutto occorre evidenziare che ai sensi e per gli effetti del dettato normativo contenuto nell'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15 si dispone che: “*è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*”.

Per quanto riguarda il procedimento *de quo*, in particolare, risulta utile preliminarmente chiarire che sia la dottrina che la giurisprudenza ormai unanimi ritengono che a questo tema, e più in generale con riferimento all'emanazione delle graduatorie scolastiche, quale estrinsecazione del potere della p.a., non è applicabile il criterio della tendenziale irrilevanza dei vizi formali e procedurali, posto, infatti, che le garanzie fornite al destinatario del medesimo sono irrinunciabili, in quanto attengono ad una forma particolare di diritto in difesa correlato ad aspetti cristallizzati di diritto soggettivo. Ne consegue, in tal maniera, che il procedimento deve osservare ed eseguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori, avanti il giudice, un intervento dell'Amministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand'anche le regole fossero state eseguite.

Proprio nel citato e tutt'ora vigente CCNI sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale (art. 8),



definendo, lo stesso CCNL al capo II Relazioni sindacali, artt. 3,4,5 e 6 le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa.

Nel dettaglio il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2022/2023, in particolare il menzionato art. 8 recita quanto segue:



In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
- l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

9. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. n. 203 dell'8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

11. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.

12. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi richiesta.

13. Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma 3 dell'art 3 del CCNI 6.3.2019, l'Amministrazione può disporre l'assegnazione provvisoria in deroga alle disposizioni previste dal presente CCNI.


14. L'assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.

Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) del successivo articolo 8.

L'assegnazione di cui al presente comma è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 6.3.2019.

 15



il personale beneficiario delle precedenza di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venimento delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenza.

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
- b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ


- c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall'a. s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III. PERSONALE CON DISABILITÀ' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

- d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D. Lgs. n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso oppure il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento ed in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili nel comune di residenza. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda.

 16



Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento.

IV. ASSISTENZA

g) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela¹, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

h) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell'unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;

l) ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

m) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall'ingresso del minore in famiglia;

n) personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell'unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

In relazione ai punti g)-h)-i)- n):

- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 4 dell' O.M. 203 dell'8.3.2019. La condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o parte dell'unione civile o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiarati il soggetto con disabilità "rivedibile" purché sia

¹ L'istituto della tutela legale non è in alcun modo equiparabile a quello dell'amministratore di sostegno.



certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria.

- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.

L'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

o) personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera c);

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

p) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.


Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge o parte dell'unione civile, ovvero quest'ultimo abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.

Ai fini della predetta precedenza e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994.

La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

La mancata indicazione del comune o distretto di riferimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera



domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)²

q) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato.

La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di riferimento del mandato anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di riferimento, eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni. In assenza di posti richiedibili nel comune suddetto è obbligatorio indicare il comune viciniore con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede presso il predetto comune.

La mancata indicazione del comune o distretto in cui si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria senza diritto di precedenza.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)


r) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Sequenza operativa

1. Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. di riferimento nel triennio di vigenza.
2. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti

² Tra i beneficiari di queste precedenze sono contemplati anche le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionale, regionali e provinciali nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2006 e i rappresentanti negli enti territoriali.



19

Ora, dal carattere generale del testo del CCNI che attribuisce una peculiare priorità in graduatoria a coloro che risultano essere meritevoli di una particolare tutela.



Andando alla fattispecie in esame, appare opportuno ribadire che, secondo la normativa vigente, deve essere destinatario del c.d. diritto di precedenza il personale docente che ha una patologia, come nel caso della docente Galeno Luisa, che lo sottopone a cure continuative e chiede il riavvicinamento al proprio nucleo familiare.

Nel caso di specie, la predetta precedenza è stata negata alla ricorrente nell'assegnazione provvisoria scuola Primaria, come si evince dalla graduatoria pubblicata, pur avendo indicato, la ricorrente, in modo puntuale, la patologia da cui è affetta, la necessità di svolgere delle cure continuative certificata da Istituti di cura e gli Istituti presso i quali tali cure continuative vengono svolte.

La ricorrente ha seguito alla lettera i dettami dell'art. 8 comma 1 capo III (PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE), poiché ha indicato la prima scuola nel comune vicinore a quello dove insistono i centri ASL - specialistici per il tipo di patologia da cui è affetta la ricorrente - presso i quali svolge le cure riabilitative prescritte dall'ASL CE con certificato datato 23.06.22, nello specifico Centro Ver. Bal di Casl di principe (CE), Presidio Ospedaliero Villa dei Fiori di Acerra ASL NA 2, Azienda Ospedaliera SAN PIO Benevento visto che nel comune di Santa Maria Capua Vetere (comune vicinore) non esistono strutture ASL o convenzionate che offrono tali specifiche e particolari cure, ricordando anche che nel 2020 e 2021 le strutture pubbliche dell'asl sono state chiuse per lunghi periodi e a fasi alterne a causa COVID e questa circostanza costrinse la ricorrente a rivolgersi alle strutture menzionate e presso le quali continua, ad oggi, a recarsi.

Ma vi è di più, nei bollettini dei trasferimenti annuali di cui all'allegato (doc. 5 pag. 61), si evince che altre docenti con un punteggio minore o pari della ricorrente, ma con il riconoscimento della precedenza CCNI, sono state trasferite in una delle sedi richieste dalla ricorrente, in particolare:

1. CICOLONE STEFANIA 27/12/1963 CE C.C.N.I. 6 CEEE8AV01V - MADDALONI DON MILANI
2. DI LORENZO ANTONIETTA 28/12/1967 CE C.C.N.I. 0 6 CEEE8AN01V - MADDALONI-SETTEMBRINI -MADD.

Ecco dunque che lo spiegato motivo di diritto conduce in modo inequivocabile alla disapplicazione/revoca del provvedimento con il quale alla ricorrente non veniva riconosciuta la precedenza ai fini del riconoscimento dell'assegnazione provvisoria.

Ma vi è di più, in quanto, l'art. 8 del citato CCNI, in ogni caso dispone l'impossibilità di dichiarare nulla la domanda di assegnazione provvisoria e di procedere comunque all'assegnazione provvisoria: *“La mancata indicazione del comune o distretto di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non*



comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/ utilizzazione senza diritto di precedenza".

L'USR Campania, invece, in pieno spregio del CCNI, si limitava a non accogliere la domanda di assegnazione provvisoria regolarmente presentata dalla sig.ra Galeno, contravvenendo in modo inequivocabile alle disposizioni del citato CCNI.

ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 CPC

Il presente ricorso appare munito del sufficiente *fumus boni iuris* come si evince nell'articolata enucleazione delle formulate eccezioni e sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ad alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da qui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dall'Ufficio Scolastico di Caserta a danno della docente si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti.

IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della docente ad essere assegnata provvisoriamente, per l'anno scolastico 2022/2023, in una delle scuole prescelte in domanda di riconoscimento precedenza, in ordine al punteggio, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della salute.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno imminente, grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

La chiesta cautelare si impone anche sotto un ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale, nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata, non ha corretto il proprio errato operato rigettando la richiesta di rettifica del provvedimento di assegnazione provvisoria e implicitamente confermando i provvedimenti di attribuzione delle supplenze.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile se non con un provvedimento in tempi brevissimi.



Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita personale e familiare da ritenersi irreparabile – come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità annuale – giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, non su interessi meramente patrimoniali, bensì sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Il pregiudizio si configura come imminente, grave ed irreparabile a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita, quali il diritto alla salute.

In particolare, la docente stante la mancata assegnazione provvisoria dovrà trasferirsi nella cittadina di Dozza (provincia di Bologna) interrompendo di fatto le cure continuative a cui è sottoposta ed al controllo medico periodico, infatti le strutture presso le quali la ricorrente svolge le su indicate cure sono strutture specializzate per la patologia della ricorrente presso le quali tali cure sono svolte da anni (essendole sempre stata riconosciuta l'assegnazione provvisoria fino ad oggi).

Trattasi quindi non solo di centri specializzati, ma anche di centri che conoscono ormai da anni la storia clinica della paziente, come tali 'infungibili', non solo per la vicinanza al luogo in cui la signora risiede con il proprio coniuge e con il proprio nucleo familiare.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo della docente, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *"l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato"* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto. Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, "l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso" (Tommaseo 1988, 870).

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto.



Che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente “**irreparabile**”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post); che, difatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità annuale, la ricorrente rischia di rimanere per l'intero anno scolastico lontano dal proprio domicilio e, quindi, di dover abbandonare le cure richieste che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: “**Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito**”; d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla salute e di relazione, non risarcibili per equivalente” (**Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016**

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) **IN VIA PRINCIPALE**, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari;
- 1) **PREVIA DISAPPLICAZIONE E/O REVOCA** dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ACCERTARE E DICHIARARE**, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente alla precedenza CCNI **art. 8 comma 1 capo III** (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative) per la scuola primaria e, per l'effetto, **ORDINARE** all'USR Campania– Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Caserta, **di provvedere all'assegnazione provvisoria della ricorrente, per l'anno scolastico 2022/2023, presso la provincia di CASERTA ovvero, in subordine come specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dalla ricorrente;**
- 2) **IN SUBORDINE** nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale si chiede, in ogni caso, ai sensi dell'art 8 CCNI menzionato, di **ORDINARE** all'USR Campania– Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Caserta di provvedere all'assegnazione provvisoria della docente, per l'anno scolastico 2022/2023, tenendo in considerazione solo



come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza tra le scuole indicate nella domanda;

- 3) **CONDANNARE** l'USR Campania– Ambito territoriale per la Provincia di Caserta al pagamento di tutti i danni subiti e *subendi* dalla ricorrente, quali conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione provvisoria della stessa alle suddette scuole in via equitativa;
- 4) **Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore €26.000,00 in tal caso il contributo unificato è di €118.50

Si allegano i documenti menzionati in narrativa.

Cellole 19.09.2022

Avv. Izzo Giuseppe (firmato digitalmente)

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto avv. Giuseppe Izzo, che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ai fini della Mobilità annuale ;
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;



- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014**)

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Cellole 19.09.2022

Avv. Giuseppe Izzo

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. GIUSEPPE IZZO cod. fiscale ZZIGPP81M24D843R

procuratore domiciliatario di LUISA GALENO

cod. fiscale GLNLSU57B66I234Z

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica Ricorso ex art 700 cpc è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Bologna al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00001809/2022.

Cellole, li 03/10/2022

Firmato digitalmente da GIUSEPPE IZZO

